



Comune di Balerna

Balerna, 15 maggio 2012

All'On. do,
Consiglio Comunale
6828 Balerna

MM 15/2012 – Fissazione moltiplicatore d'imposta comunale 2012

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri Comunali,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta riguardante la fissazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2012.

1. Introduzione

Con una sentenza datata 10 febbraio 2011 riguardante il Comune di Losone il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha stabilito che il moltiplicatore comunale d'imposta non poteva più essere determinato dal Municipio sulla base dell'art. 162 Legge organica comunale (LOC), sollecitando nel contempo il Governo ed il Parlamento cantonali ad adottare le necessarie modifiche di legge.

Il 21 giugno 2011 il Gran Consiglio, in deroga agli artt. 162 LOC e 110 cpv. 1 lett. a) LOC (cfr. art. 4 DL), adottava un Decreto legislativo (DL) urgente (DFU) in tema di moltiplicatore comunale 2011.

Con la recente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (BU) delle modifiche della LOC e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale su tale tema, approvate dal Gran Consiglio il 14 febbraio 2012, **a decorrere dal 20 aprile sono entrate in vigore le nuove norme** (cfr. BU 17/2012 del 20 aprile 2012), non essendo stato esercitato il diritto di referendum.

È per contro tuttora aperto il termine per introdurre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale. Di regola, tuttavia, simili ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo diversa decisione del Tribunale stesso.

Di seguito vi esponiamo le principali modifiche:

Competenza e termini di decisione

La competenza di decidere sul moltiplicatore è ora definitivamente attribuita, nel nostro caso, al Consiglio Comunale, che, normalmente, lo determina, a maggioranza semplice, con l'approvazione del preventivo dell'anno cui il moltiplicatore si riferisce, ma al più tardi **entro il 31 maggio** (art. 162 cpv. 1 e 2 LOC). Il moltiplicatore va arrotondato all'unità intera.

Qualora il moltiplicatore d'imposta non dovesse essere stabilito in tempo utile (ovvero con decisione definitiva entro il 31 dicembre), fa stato quello dell'anno precedente (art. 162 cpv. 5 LOC) senza che sia necessaria una nuova determinazione degli organi comunali.

La decisione sul moltiplicatore del Legislativo è immediatamente esecutiva (art. 162 cpv. 4 LOC), poiché un eventuale ricorso al Consiglio di Stato è sprovvisto di effetto sospensivo.

Diritto di referendum

Il Gran Consiglio ha deciso che la decisione del Legislativo comunale in materia di determinazione del moltiplicatore d'imposta **non** soggiace a **referendum facoltativo**.

Proposta di moltiplicatore e procedura

Al Municipio compete di proporre al Consiglio Comunale, attraverso uno specifico messaggio municipale, oppure in quello sui conti preventivi inserendo un punto separato nel dispositivo di approvazione, la percentuale di moltiplicatore.

È data alla Commissione della gestione, rispettivamente ai singoli consiglieri comunali, la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio municipale, **una proposta alternativa di moltiplicatore** (controproposta, emendamento) a quella del Municipio (art. 162 cpv. 3 e art. 38 cpv. 2 LOC).

Nel primo caso (Commissione della gestione), il rapporto commissionale può proporre, motivandola e avuto **riguardo degli interessi finanziari del Comune**, un'alternativa senza limiti di sorta.

Al singolo consigliere comunale è per contro concesso il diritto di portare emendamenti alla proposta del messaggio municipale unicamente alle seguenti **condizioni cumulative**:

- la proposta alternativa non può discostarsi da quella municipale di **+/- 5 punti percentuali**;
- essa va comunicata al Municipio, alla Commissione della gestione e al Presidente del Legislativo **almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale**. La Commissione della gestione si esprimerà sulla stessa con un breve rapporto.

Il moltiplicatore d'imposta **non potrà** in ogni caso essere oggetto né di proposta di mozione (art. 67 cpv. 1 LOC), né di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 76 e segg. LOC.

Criteria per la fissazione del moltiplicatore

La proposta municipale di moltiplicatore (o eventuali controproposte in sede di Legislativo), così come la decisione del Consiglio Comunale, devono tener conto del **principio dell'equilibrio finanziario** secondo l'art. 151 cpv. 1 LOC e in particolare delle regole per il capitale proprio del Comune stabilite dagli artt. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 LOC (cfr. art. 162a cpv. 1 LOC).

Vigilanza del Consiglio di Stato

Al fine di evitare che crassi "errori" di valutazione degli organi comunali possano causare gravi problemi finanziari, il nuovo art. 162a LOC al capoverso 2 prevede uno specifico disposto di vigilanza. Esso consente al Consiglio di Stato, in casi eccezionali e se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, di intervenire d'imperio sul moltiplicatore d'imposta.

2. Fissazione del moltiplicatore d'imposta 2012

2.1 Premessa

Interpellata da numerosi Comuni sulla procedura da seguire per la fissazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2012, la Sezione degli enti locali (SEL) non ha sollevato obiezioni sulla mancanza di una base legale per quei Comuni che hanno fissato il moltiplicatore **prima del 20 aprile 2012**, cioè prima dell'entrata in vigore delle summenzionate modifiche di legge.

Per contro, per quei Comuni come il nostro che non l'hanno ancora fatto, la SEL ha concesso in via eccezionale un ultimo termine fino al **30 giugno 2012**.

2.2 Considerazioni generali

In occasione dell'allestimento del MM 9/2011 concernente il moltiplicatore politico per l'anno 2011 l'Esecutivo aveva scelto di mantenerlo all'85%. Proposta che il vostro Consesso aveva in seguito avallato il 24 ottobre 2011.

Analogamente il MM 14/2011 sui preventivi 2012 era stato allestito considerando un moltiplicatore all'85%. Tale messaggio, pure approvato dal Consiglio Comunale, non conteneva, tuttavia, una specifica risoluzione in merito alla fissazione del moltiplicatore, poiché non vi era la necessaria base legale. Per tale motivo si tratta ora di ossequiare quanto previsto dai nuovi disposti della LOC.

In entrambi i casi si era valutato in **CHF 9'600'000** il gettito fiscale cantonale base.

Per contro, in sede di chiusura dei consuntivi 2011, alla luce di nuovi dati forniti dal Cantone e dall'amministrazione comunale, il Municipio ha ritenuto saggio ridurlo a **chf 9'300'000** (riduzione suffragata anche al rapporto dell'ufficio di revisione).

Tenuto conto di quanto espresso in precedenza, delle considerazioni riportate alle pagine 13, 15 e 16 del MM 9/2012 (conti consuntivi 2011) e dell'attuale situazione economica, l'Esecutivo conferma in sostanza tale valutazione anche per il 2012. Ciò nondimeno, esso ha ritenuto di dover incrementare il valore riguardante le persone fisiche a chf 6'650'000 (cfr. gettito provvisorio 2010), portando il valore complessivo a **chf 9'400'000** e ipotizzando in tal modo un moltiplicatore aritmetico vicino al 100% (99,75%; 2011 = 99,42%).

La situazione si riassume, pertanto, nel seguente modo:

<u>Gettiti cantonali d'imposta presunti (valutazione)</u>				
	2010		2011	2012
Persone fisiche	6'624'508.00 *		6'550'000.00	6'650'000.00
Persone giuridiche	3'000'000.00		2'750'000.00	2'750'000.00
Totale	9'624'508.00		9'300'000.00	9'400'000.00

(*) gettito provvisorio PF al 12.03.2012 comunicato dal Dipartimento delle Finanze

<u>Gettiti cantonali d'imposta accertati</u>				
	2006	2007	2008	2009
Persone fisiche	6'592'021.00	6'555'728.00	6'394'485.00	6'321'161.00
Persone giuridiche	3'156'345.00	3'280'234.00	2'702'077.00	2'493'507.00
Totale parziale	9'748'366.00	9'835'962.00	9'096'562.00	8'814'668.00
Imposta alla fonte	1'039'946.00	1'144'100.00	1'206'775.00	1'346'017.00
Art. 99 LT *	0.00	0.00	146'931.00	278.00
Totale parziale	10'788'312.00	10'980'062.00	10'450'268.00	10'160'963.00
Contributo di livellamento	-73'170.00	-79'517.00	-64'808.00	-39'930.00
Totale	10'715'142.00	10'900'545.00	10'385'460.00	10'121'033.00

(*) riversamento imposta immobiliare persone giuridiche

Nonostante la diminuzione del gettito evidenziata in precedenza, il disavanzo d'esercizio previsto per l'anno 2012 di chf 1'316'538 non dovrebbe peggiorare in considerazione delle misure adottate per contenere le uscite e della probabile diminuzione degli oneri per ammortamenti.

Se si considera l'evoluzione delle uscite e delle entrate extra fiscali, appare evidente che i disavanzi registrati negli ultimi tre anni sono essenzialmente dovuti all'importante diminuzione del gettito fiscale - diminuzione provocata sia dalla crisi economica, sia dalla partenza di alcuni contribuenti (persone giuridiche) -, come dimostrano i seguenti dati:

<u>Evoluzione delle uscite*</u>				
consuntivo	2011	2010	2009	2008
Spese correnti	16'403'927.61	16'862'330.33	16'713'892.45	16'390'129.83
Ammortamenti	1'490'619.30	1'408'092.00	1'326'388.80	1'324'234.10
Totale uscite	17'894'546.91	18'270'422.33	18'040'281.25	17'714'363.93
Differenza	-375'875.42	230'141.08	325'917.32	842'469.12
<u>Evoluzione delle entrate*</u>				
consuntivo	2011	2010	2009	2008
Entrate extra fiscali	7'361'835.65	7'219'843.44	7'203'767.92	6'880'513.31
Imposte	9'834'295.52	10'283'711.70	10'392'644.92	10'860'164.40
Totale entrate	17'196'131.17	17'503'555.14	17'596'412.84	17'740'677.71
Differenza	-307'423.97	-92'857.70	-144'264.87	859'072.06
<u>Evoluzione risultati d'esercizio</u>				
consuntivo	2011	2010	2009	2008
Totale entrate	17'196'131.17	17'503'555.14	17'596'412.84	17'740'677.71
Totale uscite	-17'894'546.91	-18'270'422.33	-18'040'281.25	-17'714'363.93
Risultato d'esercizio	-698'415.74	-766'867.19	-443'868.41	26'313.78
(*) al netto degli addebiti/accrediti interni				

Rammentiamo, infine, che la decisione sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta, invariato dal 2000, oltre che apprezzamenti di tipo politico, deve considerare anche aspetti tecnici e giuridici, così come esposti al punto 1 (pagina 2: "Criteri per la fissazione del moltiplicatore").

3. Conclusioni

Viste le precedenti considerazioni (e quelle contenute nei messaggi municipali riguardanti il preventivo 2012 e il consuntivo 2011), le misure adottate per frenare l'evoluzione dei costi, il probabile volume ridotto degli investimenti 2012 e tenuto conto del capitale proprio del Comune al 1° gennaio 2012 pari a chf 6'459'038.59, il Municipio considera sopportabile mantenere invariata l'attuale pressione fiscale comunale con un moltiplicatore d'imposta all'85% anche per l'anno 2012.

Considerato che l'Esecutivo ritiene che questa politica di stabilità fiscale possa essere mantenuta, utilizzando il capitale proprio quale ammortizzatore, vi invitiamo, pertanto, a voler:

r i s o l v e r e:

1. è approvato il MM 15/2012 concernente la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2012;
2. il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2012 è fissato all'85% dell'imposta cantonale di riferimento.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani

Il Segretario:
Roberto Mazzola

Messaggio demandato alla Commissione della gestione.